

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del conto intrattenuto dal tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi»
(1089)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE *Pag. 2, 5, 9 e passim*

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . 2, 4,
9 e *passim*

FERRARA Vito (*Verdi-La Rete*) 11

GAROFALO (*PDS*) 5, 10, 14 e *passim*

LEONARDI (*DC*) 12, 15, 16

PAINI (*Lega Nord*) 12, 14, 16

RAVASIO (*DC*), *relatore alla Commissione* ... 2, 5,
8 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi» (1089)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1089.

Ricordo che la discussione generale era stata dichiarata chiusa il 28 settembre scorso. Ricordo inoltre che sono stati presentati vari emendamenti da parte del Governo e da alcuni senatori.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli sul disegno di legge della 1^a e della 5^a Commissione. Do inoltre lettura del parere pervenuto dalla 2^a Commissione permanente:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 4, comma 5, si suggerisce di sostituire la formulazione: "sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti di qualsiasi natura" con l'altra: "o altre misure cautelari"».

Comunico inoltre che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione sugli emendamenti presentati. Ricordo che gli emendamenti non sono stati trasmessi alla 5^a Commissione per l'espressione del parere in quanto non comportano profili di copertura finanziaria.

In relazione a questa interpretazione della Presidenza, prima di procedere all'esame degli articoli, vorrei chiedere il conforto del parere del rappresentante del Governo e del relatore circa il fatto che appunto gli emendamenti in questione non comportano problemi di copertura finanziaria.

COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, a nome del Governo non ho difficoltà a confermare che gli emendamenti presentati non comportano alcun tipo di problema di copertura finanziaria, tanto è vero che il Governo non ha ritenuto di far predisporre la relazione tecnica per i propri emendamenti riferiti agli articoli 4 e 10. Ritengo pertanto giusta la valutazione della Presidenza di non trasmettere gli emendamenti in questione alla 5^a Commissione permanente per l'espressione del parere.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, concordo con il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

È approvato.

Art. 2.

1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.

2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'Istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, nè delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.

È approvato.

Art. 3.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.

2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.

3. Tale netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

4. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.

È approvato.

Art. 4.

1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo articolo 3

viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

2. Sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino al loro rimborso.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti di qualsiasi natura. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti di qualsiasi natura notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, dopo le parole: «Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno» inserire le seguenti: «sentita la Banca d'Italia»;

4.1

IL GOVERNO

Al comma 5, laddove ricorrono, sostituire le parole: «altri impedimenti di qualsiasi natura» con le altre: «altre misure cautelari».

4.2

IL GOVERNO

COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 4.1 vuole inserire, al comma 4, la frase: «sentita la Banca d'Italia».

L'emendamento 4.2 invece riprende un suggerimento avanzato dalla Commissione giustizia del Senato e pertanto propone, al comma 5, di sostituire le parole: «altri impedimenti di qualsiasi natura» con le altre: «altre misure cautelari».

PRESIDENTE. Ritengo che il 4.2 sia un emendamento tecnico, mentre l'altro tende ad accrescere la partecipazione della Banca d'Italia a determinate decisioni.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Esprimo un parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

GAROFALO. Anch'io voglio esprimere un parere favorevole sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.

3. Ove il saldo di fine mese del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.

4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

È approvato.

Art. 6.

1. Il conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non può presentare saldi a debito del Tesoro.

2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

È approvato.

Art. 7.

1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993.

È approvato.

Art. 8.

1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, nonchè le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

È approvato.

Art. 9.

1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.

È approvato.

Art. 10.

1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 22,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia può corrispondere una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «Banca stessa.», aggiungere le altre: «Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi».

10.7

RAVASIO

Al comma 2, sostituire le parole: «22,5 per cento», con le altre: «17,5 per cento».

10.6

RAVASIO, GAROFALO, PAINI, LEONARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «22,5 per cento», con le altre: «17,5 per cento».

10.5

FORTE, GAROFALO, PAINI, LEONARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «22,5 per cento» con le altre: «20 per cento».

10.1

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le forme di raccolta soggette all'obbligo di riserva, quali i depositi in conto corrente, a vista e a risparmio, i certificati di deposito e le altre forme di raccolta a queste assimilabili, oltrechè le eventuali detrazioni da applicare agli aggregati rilevanti per il calcolo dell'obbligo.».

10.2

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: «gli aggregati, riguardanti la raccolta a breve termine, assoggettati all'obbligo della riserva».

10.8

FORTE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2» con le altre: «fermo restante il limite previsto dal comma 2 e a condizione che le aliquote applicabili alle forme di raccolta aventi vincolo non inferiore a 18 mesi e non rimborsabili anticipatamente non superino la misura di un terzo dell'aliquota massima applicata sulle restanti forme di raccolta».

10.3

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, in misura non inferiore alla metà della corrispondente aliquota applicata per il computo della riserva, ma in ogni caso non superiore al tasso ufficiale di sconto».

10.4

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Al comma 4, sostituire le parole: «può corrispondere una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale», con le altre: «corrisponde una remunerazione determinata con provvedimento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in via generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta e».

10.9

FORTE

RAVASIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'emendamento 10.7 tende a sottrarre all'obbligo della riserva obbligatoria i certificati di deposito e le obbligazioni aventi scadenza originaria superiore ai 18 mesi. In questo modo si andrebbe incontro anche all'esigenza manifestata dagli istituti di credito speciale, che paventavano un inasprimento del costo della raccolta e quindi la difficoltà di

collocare positivamente le loro risorse, rivolte come sappiamo agli investimenti delle aziende. È chiaro che con questo emendamento si estenderebbe questa esenzione anche alle banche di credito ordinario; però, escludendo i depositi di durata superiore a 18 mesi non si inciderebbe sulla politica monetaria, che è il vero obiettivo della norma che fa riferimento alle riserve obbligatorie.

Mi permetto quindi di caldeggiare l'accoglimento di questo emendamento che sarebbe peraltro la vera novità del provvedimento. Avevo già ricordato nella mia relazione la situazione anomala del nostro paese. Soltanto da noi esiste un obbligo di riserva così elevato. Ho ricordato che negli Stati Uniti il coefficiente medio della riserva è del 3 per cento, mentre è del 6,6 per cento in Germania e dello 0,3 per cento in Francia. In Italia la riserva media è del 13,7 per cento. Ritengo pertanto che con questo emendamento si potrebbe contenere il costo della riserva e quindi indirettamente anche il costo del denaro.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.6, ritengo che esso vada letto congiuntamente agli emendamenti 10.2 e 10.3.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con l'emendamento 10.2 il Governo ha cercato di venire incontro alle osservazioni svolte dalla Commissione, a cominciare dal suo Presidente, alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, in cui si prevede che la Banca d'Italia fissa «gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva».

Dalle obiezioni che mi sono state rivolte però ho potuto riscontrare fin dalla volta scorsa che i membri della Commissione non ritengono che con l'emendamento in questione si sia posto un freno alla discrezionalità di cui la Banca d'Italia viene a godere ed io mi rendo conto senz'altro della validità di tali obiezioni. Per il momento però mi limito a far presente che l'esclusione, da un momento all'altro, da qualsiasi obbligo di riserva per la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a 18 mesi potrebbe comportare dei problemi di gestione non indifferenti. Attualmente, infatti, è tutto sottoposto all'obbligo di riserva, sia pure con aliquote diverse e quella applicata su obbligazioni e certificati di deposito con scadenza superiore ai 18 mesi è del 10 per cento.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Attualmente l'applicazione di questa aliquota del 10 per cento riguarda solo gli istituti di credito ordinario, c'è però l'orientamento della Banca d'Italia ad estenderla anche agli istituti di credito speciale, proprio quanto con i nostri emendamenti cerchiamo di evitare.

PRESIDENTE. Con l'emendamento 10.8 mi proponevo di escludere dall'obbligo della riserva anche i certificati di deposito degli istituti di credito ordinario. Sono però disponibile a confluire sull'emendamento proposto dal relatore auspicando, visto che si prevede una facoltà e non un obbligo, che in seguito si voglia stabilire il principio generale che la riserva obbligatoria si applica alla quasi moneta, alla circolazione degli aggregati a breve termine e non ad altro. Auspico inoltre che sia

superata la discriminazione esistente tra i certificati di deposito e i depositi, una discriminazione che, nell'ottica della banca universale, ha poco fondamento. Poichè tuttavia mi rendo conto che in un periodo transitorio quale quello che stiamo attraversando l'accoglimento della mia proposta creerebbe dei problemi, confluisco sull'emendamento 10.7 del relatore.

GAROFALO. Con l'emendamento 10.3 condizioniamo l'inclusione nell'obbligo di riserva delle forme di raccolta aventi vincolo non inferiore a 18 mesi e non rimborsabili anticipatamente all'applicazione di un'aliquota non superiore ad un terzo dell'aliquota massima fissata per le altre forme di raccolta. Con l'emendamento 10.3 abbiamo cercato dunque di avvicinarci allo stesso obiettivo perseguito dal relatore ma partendo da una posizione un poco diversa rispetto alla sua.

In sostanza con i nostri emendamenti ci proponiamo di rendere meno difficile il passaggio dalla situazione attuale a quella di esenzione prevista per il futuro e di offrire un punto d'incontro fra le diverse istanze. Naturalmente se il Governo dovesse decidere per l'esenzione completa non ci opporremo e potremmo anche accedere ad una formulazione che preveda l'applicazione di un'aliquota pari ad un quarto di quella massima fissata per le restanti forme di raccolta. Siamo comunque aperti a discutere anche su posizioni diverse che incontrino il consenso della maggioranza dei colleghi.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Mentre ringrazio il Presidente per la sua disponibilità, vorrei far presente al collega Garofalo che l'emendamento 10.3, di cui pure comprendo lo spirito, non risolve la questione. Infatti o le obbligazioni ed i certificati di deposito aventi scadenza superiore a 18 mesi incidono sulla politica monetaria, che deve necessariamente riguardare la circolazione degli aggregati a breve termine, oppure no. Io sono convinto che essi non incidano su tale politica e che pertanto, correttamente, dovrebbero essere esclusi dall'obbligo di riserva.

Con l'emendamento 10.7 ho cercato dunque di attenuare l'impatto che le disposizioni contenute nel testo verrebbero ad avere sul costo relativo agli investimenti operati dalle aziende.

Inviterei perciò il collega Garofalo a considerare con attenzione questo punto di vista ed eventualmente ad attestarsi sull'emendamento 10.7.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con rammarico debbo dichiararmi contrario all'emendamento 10.8 del presidente Forte.

PRESIDENTE. Che è quello più logico anche se più lontano dal testo governativo.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'emendamento 10.7, presentato dal relatore, mi chiedo se non sia preferibile riservare l'esclusione dall'obbligo di riserva alle obbligazioni ed ai certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a 24 mesi.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Con i problemi che hanno le aziende non è proprio possibile.

PRESIDENTE. Attualmente abbiamo due tipi di obbligazioni e di certificati di deposito, quelli emessi dagli istituti di credito ordinario, soggetti a obbligo di riserva, e quelli degli istituti di credito speciale per i quali non esiste un obbligo analogo. Non si potrebbe riformulare l'emendamento e prevedere che quanti sono oggi soggetti all'obbligo continuino ad esserlo?

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. In questo modo però verrebbero a crearsi delle disparità di trattamento. Non dimentichiamoci che recentemente abbiamo approvato la riforma della legge bancaria e che ci stiamo muovendo verso la banca universale. Se la sua proposta venisse accolta, signor Presidente, gli istituti di credito speciale resterebbero esenti dall'obbligo di riserva, mentre la banca universale che espleta attività a breve ma anche a medio e lungo termine vi sarebbe assoggettata.

PRESIDENTE. Sempre con riferimento a questa possibilità di mediazione, si potrebbe prevedere una norma di tipo transitorio dicendo che, per quanto riguarda i certificati di deposito attualmente assoggettati a riserva obbligatoria, essi rimangono in vigore non oltre una certa data.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbero prevedere due anni.

PRESIDENTE. Si potrebbe scrivere una norma finale transitoria che, ad esempio, dica: «Per quanto riguarda i certificati di deposito attualmente assoggettati a riserva obbligatoria, l'obbligo rimane in vigore sino e non oltre il 31 dicembre 1995». Volendo, si potrebbe anche far riferimento ad un periodo più breve, immaginando che duri un anno e che quindi scada il 31 dicembre 1994.

FERRARA Vito. Signor Presidente, il mio intervento è relativo ad alcune mie perplessità e preoccupazioni circa la percentuale dell'ammontare della riserva. Le notizie sono fresche: il sistema bancario in atto registra una sofferenza di oltre 100.000 miliardi. In questo contesto chiedo ai colleghi se è effettivamente prudente abbassare il limite della riserva. Non faccio riferimento soltanto al Banco di Sicilia, che registra oltre 4.000 miliardi di sofferenza, ma a tutto il sistema bancario. Se vogliamo contribuire ad accrescere questa enorme massa di denaro incerto, non dobbiamo far altro che abbassare il limite della riserva. In termini generali dobbiamo tener conto di questa realtà oggettiva.

PRESIDENTE. Questo aspetto riguarda però un altro comma dell'articolo 10, cioè un argomento oggetto di altri emendamenti che discuteremo successivamente.

PAINI. Signor Presidente, sono per il mantenimento dell'emendamento del senatore Ravasio così come proposto, senza modifiche. Siamo purtroppo abituati ad approvare sempre provvedimenti contenenti proroghe, eccezioni e così via. Ora è stato proposto un emendamento preciso, con un termine di entrata in vigore ben chiaro, e pertanto noi non siamo assolutamente del parere di prevedere slittamenti per la sua entrata in vigore.

LEONARDI. Il Gruppo della DC si allinea alle considerazioni testè fatte dal senatore Painsi.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo del PSI vorrei dire che il problema dei provvedimenti transitori - come dice il senatore Painsi - è diventato in Italia - a dire il meno - qualcosa di poco elegante. Per di più, legiferare su problemi transitori attraverso un Parlamento di cui si dice che l'anno prossimo dovrebbe andare ad elezioni sembra quasi una presunzione. D'altra parte, vi è una considerazione fondamentale di carattere congiunturale che mi permetto di sottoporre all'attenzione del Governo. Siamo in un periodo in cui non vi è motivo di effettuare una stretta del credito, ma semmai occorre il contrario. Se fossimo in un periodo in cui fosse necessaria una stretta del credito, si potrebbero immaginare dei problemi nell'eliminare la riserva obbligatoria per i certificati di deposito che ora vi sono sottoposti. D'altra parte, è questo un periodo che possiamo chiamare di consolidamento volontario del debito pubblico; tanto è vero che le remunerazioni in genere tendono a scendere e molti desiderano spostare il proprio interesse sui titoli a medio e lungo termine. È quindi logico fare in modo che certificati di deposito risultino in un certo senso incentivati, perchè in tal modo si effettuerebbe meglio quella conversione volontaria da liquidità a risparmio rappresentata dal certificato di deposito.

Riprendendo l'osservazione del senatore Ferrara, anche senza entrare nelle situazioni particolari, sembra evidente che i problemi di crisi finanziaria nel nostro paese riguardano in media imprese con enormi oneri di debito derivanti da un periodo di tassi di interesse artificialmente alti. Pertanto, la conversione di questi debiti è abbastanza ragionevole, ma comporta per il sistema bancario un onere considerevole.

È allora evidente che ridurre gli obblighi di riserva obbligatoria in questa circostanza è uno dei modi per consentire al sistema bancario di far fronte a questa ristrutturazione del debito, onde corrispondere tassi di interesse più aderenti a quelli del mercato internazionale e all'attuale situazione italiana.

Mi sembra quindi che nel complesso il Governo non debba valersi di una misura che, come riconosciuto dal sottosegretario Coloni, nella sua linearità logica è quella preferibile dal punto di vista congiunturale.

Riprendendo allora il mio ruolo di Presidente, poichè la Commissione tende a convergere sull'emendamento proposto dal relatore, propongo ai colleghi di mettere ai voti l'emendamento 10.7 senza modifiche, in quanto - ripeto - mi sembra di aver ravvisato che la maggioranza dei Gruppi desidera convergere su una soluzione unitaria.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dispiace insistere sulla mia posizione, signor Presidente, ma mi sembrava che il suo suggerimento di far scattare la liberalizzazione rispetto alla riserva obbligatoria per tutti gli aggregati superiore ai 18 mesi degli istituti di credito ordinario fra due anni fosse una misura prudenziale da adottare. Lei aveva anche avanzato l'ipotesi di un periodo di 12 mesi, al quale il Governo avrebbe potuto adeguarsi. In caso di proposte diverse, però, il Governo rimane convinto della sua opinione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.7.

FERRARA Vito. Coerentemente con le perplessità manifestate in precedenza, non a nome della Rete, dalla quale mi sono ufficialmente autosospeso, ma a titolo personale, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mantengo il mio parere contrario sull'emendamento 10.7; ritiro però l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Anch'io ritiro l'emendamento 10.8 con il quale si introduceva un chiarimento interpretativo. Anche se dal punto di vista filologico tale modifica avrebbe potuto rivelarsi utile, preferisco evitare che si sottolinei esageratamente l'indirizzo già adottato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Ravasio.

È approvato.

A seguito dell'avvenuta votazione l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, risulta precluso.

Passiamo ora alla illustrazione dei restanti emendamenti presentati all'articolo 10.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 10.6 mi propongo di mantenere l'ammontare della riserva prevista al comma 2 dell'articolo entro il tetto massimo del 17,5 per cento, così come è previsto attualmente dopo la delibera del Comitato interministeriale fatta propria dalla Banca d'Italia, e di impedire che sia elevato al 22,5 per cento. Devo sinceramente aggiungere che avrei preferito proporre una percentuale ancora più bassa per tentare di armonizzare la nostra legislazione con quella degli altri paesi della CEE. Ho evitato di farlo però sia perchè ho temuto che sul mercato potessero determinarsi degli effetti di annuncio particolarmente pericolosi sia perchè ho considerato che limitandoci a fissare un tetto massimo facciamo sì che la Banca d'Italia conservi la possibilità di graduare i suoi interventi. Auspico allora, e spero che il mio augurio sia condiviso dalla Commissione, che la Banca d'Italia non applichi questo tetto massimo d'intervento ma tenda invece concretamente all'obiettivo di una armonizzazione della nostra legislazione con quella gli altri paesi della Comunità.

Invito perciò la Commissione ad accogliere questo emendamento che, peraltro, è identico all'emendamento 10.5 presentato dal Presidente.

Non mi sembra sia condivisibile invece l'emendamento 10.1 proposto dal Governo, con il quale si tenta di raggiungere un punto di equilibrio tra i tetti previsti dall'articolato e quelli proposti dal presidente Forte e da me. Anche se l'iniziativa può sembrare lodevole mi sembra invece che non dovremo cercare compromessi in materia ma avvicinarci per quanto più è possibile alla legislazione vigente negli altri paesi della Comunità.

PRESIDENTE. Mi rimetto per l'emendamento 10.5 all'illustrazione testè fatta dal senatore Ravasio per l'emendamento 10.6, identico al mio.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritiro l'emendamento 10.1 presentato dal Governo ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.6 e 10.5.

GAROFALO. Il limite del 17,5 per cento è quello applicato attualmente; riproponendolo nel testo in discussione non provochiamo allora nessuno stravolgimento. Anche se ritengo che alcune delle considerazioni precedentemente esposte dal senatore Ferrara siano valide, non mi sembra però che si possa trovare soluzione al problema dell'indebitamento delle banche aumentando il limite della riserva. Non so quale possa essere la sede in cui affrontare questo argomento così delicato, non mi sembra comunque che sia questa.

A nome del mio Gruppo dichiaro allora il nostro voto favorevole agli emendamenti 10.5 e 10.6 ai quali chiedo di poter aggiungere la mia firma.

PAINI. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su entrambi gli emendamenti tendenti ad abbassare l'ammontare della riserva obbligatoria dal 22,5 per cento al 17,5 della raccolta e mi associo all'auspicio rivolto dal collega Ravasio alla Banca d'Italia. Sono convinto infatti che questa percentuale debba rappresentare il tetto massimo e che ci si debba adoperare per applicare una percentuale inferiore, in coerenza con quanto avviene negli altri paesi della CEE. Vorrei inoltre chiedere anch'io di aggiungere la mia firma agli emendamenti.

LEONARDI. Concordo con le dichiarazioni di voto favorevole che ho testè ascoltato e chiedo che sia aggiunta la mia firma agli emendamenti 10.6 e 10.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Ravasio e al quale hanno aggiunto la loro firma i colleghi Garofalo, Painsi e Leonardi, identico all'emendamento 10.5 da me presentato e che pure è stato sottoscritto dai colleghi Garofalo, Painsi e Leonardi.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.9 da me proposto vorrei accogliere un invito che mi è venuto anche dal Governo e riformularlo in modo che l'emendamento, come già avviene per l'emendamento 10.4, finisca con l'introdurre un parametro di riferimento relativo al livello della remunerazione delle somme depositate.

Ricordo che in una precedente seduta sollevai una questione di costituzionalità osservando che non si può stabilire un vincolo di una prestazione patrimoniale imposta completamente indeterminata. I due emendamenti hanno questo scopo.

GAROFALO. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 10.4 è abbastanza chiaro. Prevedendo una misura della remunerazione piuttosto alta e stabilendo però un rapporto tra l'aliquota della riserva e quella della remunerazione in realtà miriamo a tener bassa l'aliquota della riserva. Attraverso tale commisurazione, la nostra proposta tende a tenere bassa l'aliquota della riserva perchè in tal modo rimane più bassa l'aliquota della remunerazione, che in ogni caso non potrà mai essere superiore al tasso ufficiale di sconto. Su tale proposta siamo comunque disponibili a discutere in Commissione per individuare la soluzione più congrua.

PRESIDENTE. Credo che il primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 potrebbe essere riscritto nel seguente modo: «Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonchè delle aliquote determinate a norma del comma 3».

La ragione di questa riscrittura del comma 4 è quella di fissare un limite inferiore alla remunerazione corrispondente a quello che gli istituti di credito ricevono dalla raccolta, in modo da evitare che, una volta depositate, queste somme sopportino un vero e proprio tributo dato dalla differenza tra ciò che le banche pagano alla clientela e ciò che gli viene pagato dallo Stato. Si prevede allora che la Banca centrale dia loro almeno quanto devono a loro volta versare in modo che non si determinino in pratica delle esazioni. Questo è lo spirito della proposta che avanzo ed in tal senso riformulo l'emendamento 10.9 da me presentato.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sull'ultima proposta del Presidente che rappresenta l'unificazione dei due emendamenti.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda su questa nuova formulazione.

GAROFALO. Ritiriamo l'emendamento 10.4.

PAINI. Dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento testè riformulato dal Presidente.

LEONARDI. Anche noi concordiamo su questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.9, da me presentato, nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

Art. 11.

1. La Banca d'Italia continua a corrispondere al Ministero del tesoro, sulla base di apposita convenzione, una contribuzione rapportata ai proventi riconducibili alla gestione della riserva obbligatoria. L'importo della contribuzione è determinato tenendo conto di quanto dovuto dagli enti creditizi a titolo di riserva obbligatoria e del differenziale tra il rendimento medio ponderato delle attività della Banca d'Italia nei confronti del Tesoro e l'interesse medio corrisposto sulla riserva stessa.

È approvato.

Art. 12.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA